



COMUNE DI
DARFO BOARIO TERME (BS)

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 02/05/2018
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 14/07/2018

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

	Pag
Art. 1 Finalità	3
Art. 2 Oggetto e applicazione	3
Art. 3 Definizioni	3
Art. 3 bis Decoro urbano	3
Art. 4 Utilizzo stemma comunale	4
Art. 5 Vigilanza	4
Art. 6 Sanzioni	5

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I –

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 Comportamenti vietati	6
Art. 8 Altre attività vietate	7
Art. 9 Nettezza del suolo e dell'abitato	8
Art. 10 Manutenzione degli edifici e delle aree	8
Art. 11 Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano	9
Art. 12 Divieto di campeggio libero	9
Art. 13 Sgombero neve	9

SEZIONE II –

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE E TUTELA SALUTE E AMBIENTE

Art. 14 Divieti	10
Art. 15 Disposizioni sul verde privato	10
Art. 16 Accensione di fuochi	11

TITOLO III

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE STABILI

Art. 17 Disposizioni generali	13
Art. 18 Lavoro notturno	13
Art. 19 Spettacoli, trattenimenti, rumori molesti	14
Art. 20 Abitazioni private	14
Art. 21 Strumenti musicali	14
Art. 22 Dispositivi acustici antifurto	15
Art. 23 Pubblicità Fonica	15
Art. 24 Accattonaggio	15
Art. 25 Turbativa al decoro e alla circolazione stradale	16
Art. 26 Luminarie	16
Art. 27 Amministrazione degli stabili	17

TITOLO IV
MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 28 Disposizioni generali	18
Art. 29 Tutela degli animali	18
Art. 30 Protezione della fauna selvatica	18
Art. 31 Divieti specifici	19
Art. 32 Animali molesti	19
Art. 33 Mantenimento dei cani	19
Art. 34 Animali liberi	20
Art. 35 Cortei funebri	21

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 Abrogazioni	21
---------------------	----

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni tutelando la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in particolare in materia di:
 - a) Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) Quietè pubblica e privata;
 - c) Protezione e tutela degli animali.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni impartite dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, resi necessari da particolari e contingenti esigenze, dati dai Funzionari del Comune di Darfo Boario Terme, dell'ASST, dell'ATS e dell'ARPA, ed in generale dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare sono considerate bene comune tutte le aree pubbliche o private ad uso pubblico o comunque aperte al pubblico.
2. Sono considerati bene comune anche:
 - a) I parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - b) Le acque interne;
 - c) I monumenti e le fontane;
 - d) Le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - e) Gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

Art. 3 bis – Decoro urbano

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, sono individuate le seguenti aree alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 9:
 - scuole, plessi scolastici (entro un raggio di 200 metri dagli ingressi principali di ciascun plesso);
 - parchi, aree protette, parchi giochi e giardini comunali;
 - stazioni ferroviarie, fermate e capolinea autobus urbani ed extraurbani;
 - parcheggi pubblici o comunque ad uso pubblico compresi quelli a servizio delle attività commerciali.

2. Senza l'espressa autorizzazione da parte del Comune, è vietato occupare il suolo aperto all'uso pubblico, in relazione alla superiore esigenza di garantire la sicurezza della circolazione di pedoni, veicoli o animali, nonché dell'ordinato assetto del territorio e del decoro urbano.
3. Fermo il rispetto del diritto di circolazione sancito dall'articolo 16 della Costituzione, l'esercizio di tale diritto – che compendia anche il connesso diritto di stazionamento – non deve avvenire in contrasto con il diritto all'integrità fisica e psichica degli altri cittadini.
4. Costituisce promanazione vietata di tale diritto, il suo esercizio strumentale ad effettuare azioni di contatto commerciale o mendicizia, con manifestazioni evidenti di fisico impedimento o obiettiva compulsione psicologica della libertà delle persone circolanti su strada nonché lo stazionamento in dette aree con tende o altre forme di campeggio.
5. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 a €.300,00 e delle sanzioni amministrative accessorie, le violazioni di cui sopra comportano, per chi abbia accertato la violazione, l'obbligo di contestare per iscritto al trasgressore l'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, del D.L. n° 14/2017, come convertito dalla L. n° 48/2017.
6. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcuna delle aree sopra elencate a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 300,00 ad €. 900,00, il personale che ha accertato la violazione all'ordine scorta la persona all'esterno dell'area e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'articolo 10 comma 2, del D.L. n° 14/2017 come convertito dalla L. n° 48/2017.
7. La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli articoli 688 (ubriachezza manifesta) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice penale, nonché all'articolo 27 della L.R. 6/2010 (vendita abusiva).

Art. 4 - Utilizzo stemma comunale

1. L'utilizzo dello stemma comunale è subordinato all'autorizzazione del Sindaco che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta.
2. L'inottemperanza del divieto di fregiarsi dello stemma del Comune di Darfo Boario Terme per contraddistinguere cose od attività private in modo da generare nel pubblico l'opinione che si tratti di cosa od attività del Comune è punito con la sanzione pecuniaria da €. 80,00 a €. 480,00.

Art. 5 – Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito a tutti gli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.p.p.. Gli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria possono, nell'esercizio delle loro funzioni, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 6 – Sanzioni

1. Richiamati i principi di gerarchia delle fonti del diritto, di competenza e di specialità, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento del Consiglio Comunale.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. In particolare, entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione delle violazioni, gli interessati possono far pervenire all'Ufficio accertatore scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dal Sindaco pro tempore del Comune di Darfo Boario Terme e/o dal Responsabile del Servizio competente. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora si stabilisce il minimo della sanzione edittale pari al doppio del relativo importo, più eventuali spese di notifica, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, si applicano le disposizioni generali contenute nella Legge 689/81.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento, ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione, anche se non espressamente richiamato nell'articolo, comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva e qualora necessario l'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore della violazione stessa e/o dell'obbligato in solido. Qualora l'autore della violazione e/o l'obbligato in solido non dovessero provvedere al ripristino dei luoghi e/o alla riparazione del danno dei beni comuni, entro il termine fissato nel verbale di contestazione o successivo atto debitamente notificato, si provvederà ad emettere e notificare formale ordinanza sindacale per il ripristino dei luoghi ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale il Comune di Darfo Boario Terme procederà all'esecuzione in danno del trasgressore e dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate fatta salva l'applicazione di eventuali altre sanzioni dovute per legge.
4. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nonché dell'eventuale ripristino dei luoghi graverà su chi esercita la potestà genitoriale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
5. Il pagamento della somma dovuta dovrà essere effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Darfo Boario Terme (BS) Servizio Tesoreria citando gli estremi del verbale di contestazione (numero e data).

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I –

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città di Darfo Boario Terme su tutto il suolo pubblico e su quello privato soggetto ad uso pubblico è vietato:
 - a) lavare i veicoli;
 - b) effettuare, se non preventivamente autorizzati, giochi che possano creare disturbo alla viabilità e/o alle persone;
 - c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - e) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche o ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - f) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
 - g) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
 - h) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati;
 - i) imbrattare con scritte e/o disegni o in altri modi: monumenti, edifici pubblici e privati;
 - l) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - m) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia stati autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - o) bivaccare o comunque sdraiarsi nelle strade, nelle aiuole, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e/o disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - p) collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico o aperto al pubblico volantini o simili, o lanciaarli anche da velivoli o veicoli;
 - q) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - r) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari all'igiene o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti;
 - s) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e/o pedonale;
 - t) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato anche il lavaggio di cose, veicoli e animali;
 - u) lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche. Lavarsi o lavare animali nelle acque del Lago Moro;

- v) sparare mortaretti, innescare lo scoppio di petardi o altri simili congegni causando pericolo o disturbo alle persone e/o animali.
2. La violazione di cui al comma 1, punto c), comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi.
 3. La violazione di cui al comma 1, punto o), comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00 e l'obbligo di ripristino dei luoghi.
 4. La violazione di cui al comma 1, punto p), comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00. Responsabile in solido della violazione è la persona fisica o giuridica a condizione che l'attività pubblicitaria sia riconducibile all'iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia comunque documentato il rapporto intercorso con l'autore materiale della trasgressione o suo datore di lavoro. Conseguisce inoltre la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del presente Regolamento.
 5. Le altre violazioni, di cui ai commi precedenti, comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.
 6. In caso di imbrattamento ad opera di ignoti di edifici privati visibili dalla strada o comunque da area aperta al pubblico, può essere richiesto al proprietario dell'immobile di adempiere al ripristino dei luoghi entro il termine massimo di 60 giorni dalla notifica della richiesta stessa, fatto salva l'adozione di ulteriori provvedimenti ai sensi di legge in caso di inottemperanza.

Art. 8 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e dell'igiene pubblica è inoltre vietato:
 - a) Ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
 - b) Utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) Collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non sia convenientemente assicurata contro ogni pericolo di caduta;
 - d) Procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulla strada;
 - e) Procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento della strada;
 - f) Stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori delle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico;
 - g) E' altresì vietato, a tutti i conducenti di veicoli a motore, alimentato a gasolio o benzina, transitanti sul territorio comunale, lasciare acceso lo stesso in caso di fermata ai passaggi a livello ferroviari.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), b), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 e della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del presente Regolamento.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. c), d), e) f) e g) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. E' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o depositare rifiuti di ogni genere in aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.
3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
4. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
5. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
6. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
7. E' fatto obbligo, per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani "porta a porta" rispettare le disposizioni del competente Servizio Comunale e depositare gli stessi negli appositi sacchi e/o contenitori ben chiusi, sull'area pubblica o soggetta ad uso pubblico al di fuori dalla carreggiata in modo da non costituire pericolo per la circolazione stradale e secondo gli orari determinati con apposita ordinanza sindacale.
8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da €. 75,00 a €. 450,00.
9. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2), 3), 4), 5), 6), e 7) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da €. 25,00 a €. 150,00.
10. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi.
11. Il richiedente l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività circense (circhi), prima del ritiro della stessa, deve provvedere al versamento di una cauzione di €. 1.000,00 (in contanti o con bonifico bancario) alla Tesoreria Comunale, a garanzia del rispetto delle disposizioni sulla pulizia del suolo e delle norme relative alla pubblicità. Tale somma verrà restituita previa verifica delle condizioni dell'area occupata e della corretta rimozione del materiale pubblicitario eventualmente installato sul territorio comunale.

Art. 10 – Manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana sulla strada.
4. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
7. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
8. Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.
9. Le violazioni di cui ai commi 5), 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.
10. Le violazioni di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00.

Art. 11 – Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, imbrattare i muri degli edifici;
 - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici;
 - c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica o sugli alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, fatti salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose;
 - e) su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare i muri degli edifici stessi.
2. Le violazioni di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Art. 12 – Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico o private ad uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, anche tramite il solo posizionamento di sacchi a pelo, coperte o manufatti da utilizzarsi ai fini dell'alloggio precario, fuori dalle aree appositamente attrezzate, è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
2. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
3. Chiunque non ottemperi a quanto indicato al comma 1 soggiace alla sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Art. 13 - Sgombero neve

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi

- pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
 3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
 4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o cassonetti. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
 5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
 6. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare qualsiasi pericolo alle Autorità competenti.
 7. La rimozione della neve dai passi carrabili deve essere effettuata dai loro utilizzatori.
 8. Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 7), comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.
 9. Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 14 – Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, salvo diversa e specifica regolamentazione è vietato:
 - a) Introdursi con veicoli nelle aree riservate ai pedoni, nelle aiuole, nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione veicolare;
 - b) Calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi ed in genere la flora. Salire sugli alberi, appendere fogli, locandine, manifesti alle piante o comunque piantare nelle stesse chiodi, inserire puntine, viti o inserti metallici e non;
 - c) Danneggiare o sporcare le panchine, i sedili e i giochi per bambini installati nelle apposite aree aperte al pubblico;
 - d) Collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
 - e) Fare uso di impianti e attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato l'età di anni 13.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del presente Regolamento.

Art. 15 - Disposizioni sul verde privato

1. Quando nelle proprietà private, confinanti od in prossimità di strade o aree aperte al pubblico transito veicolare e/o pedonale, sono presenti alberi, siepi, o comunque vegetazione, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che la flora non si protenda sulla strada oltre il suo confine con

rami che possano costituire un pericolo per la circolazione e comunque con un'altezza sulla carreggiata inferiore ai cinque metri. E' altresì fatto obbligo ai proprietari di potare costantemente la vegetazione rimuovendo quella che determini pericolo a persone o cose, che copra i punti luce dell'illuminazione pubblica o ne riduca la luminosità o che comprometta la visibilità dei conducenti in relazione alle caratteristiche plano altimetriche della strada (curve, intersezioni...).

2. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
3. I proprietari di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico.
4. I terreni di pertinenza di abitazioni dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba.
5. Nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data della contestazione, ovvero dalla notifica del verbale, in caso di inottemperanza verrà adottata l'ordinanza sindacale ai sensi del comma 7 del presente articolo.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 300,00.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 3 del presente Regolamento; in caso di inottemperanza alle disposizioni impartite, si provvederà ad emettere formale ordinanza sindacale per il ripristino dei luoghi e/o delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procederà all'esecuzione in danno del trasgressore e dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate fatta salva l'applicazione di eventuali altre sanzioni.

Art. 16 – Accensione di fuochi

1. E' vietato accendere fuochi o comunque compiere qualsiasi azione che possa determinare pericolo di incendio nelle aree pubbliche o aperte al pubblico in particolar modo se vicine ad aree boscate, con deroga per quanto disciplinato dal successivo comma 2.
2. Sono ammesse, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis del Testo Unico dell'Ambiente, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, effettuate nel luogo di produzione. La combustione di cui sopra deve essere effettuata solo nella fascia oraria diurna compresa tra il sorgere del sole e fino al tramonto, in assenza di forte vento e avendo cura di isolare l'intera zona di combustione mediante una fascia circostante libera da residui vegetali di almeno 5 metri e di limitare l'altezza e il fronte dell'abbruciamento. Il Comune e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno comunque la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali e giornalieri delle polveri sottili (PM 10) e dei livelli annuali delle polveri sottili (PM 2,5). Su tutto il territorio comunale vige comunque il divieto assoluto di combustione delle biomasse all'aperto (tutti i tipi di fuoco all'aperto, come ad esempio in agricoltura o per necessità di cantiere) durante il periodo specificatamente stabilito dall'autorità competente.

3. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, individuati dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali é sempre vietata.
4. E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 59, comma 2 del TULPS ivi comprese le strade.
5. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
6. Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da €. 77,00 a €. 462,00 e l'obbligo di ripristino dei luoghi.
7. Le violazioni di cui al comma 5) comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 150,00 e l'obbligo di ripristino dei luoghi.

TITOLO III – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE STABILI

Art. 17 - Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali, regionali e dalle disposizioni comunali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo.
2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
3. Il Comune e l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPA), su istanza o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e adottano i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause degli stessi.
4. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, su motivata proposta degli Uffici Comunali, della ATS, della ASST o dell'ARPA, potrà essere vietato l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
5. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie e per le attività di carattere hobbistico, ferme restando le limitazioni d'orario contenute nell'articolo relativo alle abitazioni private di questo titolo del Regolamento.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 300,00 e all'obbligo di cessare immediatamente l'attività rumorosa fonte di disturbo .

Art. 18 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 8.00 ovvero le ore 9.00 delle giornate festive.
2. Nel periodo compreso tra il 01 giugno ed il 30 settembre, il divieto di cui sopra si attua altresì nella fascia oraria compresa tra le ore 12.30 e le ore 14.30.
3. Si ritiene comunque fonte di inquinamento acustico in particolare l'utilizzo delle seguenti attrezzature:

Taglia-asfalto a disco	Scarificatore
Sega a disco	Motosega
Martello demolitore e picconatore	Tosaerba con motore a scoppio
Compressore	Autobetoniera (non in transito) / betoniera
Trapano	Rullo compressore
Perforatore elettrico, idraulico o pneumatico	Escavatore, pala meccanica

4. Eventuali deroghe potranno essere concesse per periodi limitati solo se motivate da ragioni di pubblico interesse o da cause di forza maggiore.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 80,00 a €. 480,00 e all'obbligo di cessare immediatamente l'attività rumorosa fonte di disturbo.

Art. 19 – Spettacoli, trattenimenti, rumori molesti

1. L'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento debbono sempre essere autorizzati secondo le diverse modalità previste dalle normative vigenti, in funzione della tipologia degli stessi.
2. Gli spettacoli e/o trattenimenti autorizzati oltre a dover rispettare i limiti generali relativi alle emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, non possono causare disturbi a locali adibiti a civile abitazione con canti, musica, suoni e/o rumori, comunque siano prodotti, tra le ore 22.00 e le ore 8.00.
3. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici, i titolari di sale pubbliche per biliardi o altri giochi leciti ed i responsabili dei circoli privati possono richiedere, deroghe ai limiti generali ed anche temporali indicati al comma 2 nei limiti e secondo le modalità definite dalle specifiche linee di indirizzo di competenza dell'organo esecutivo comunale.
4. Ai soggetti di cui al comma 3 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali e/o al termine degli spettacoli e degli intrattenimenti, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 80,00 a €. 480,00 e all'obbligo di cessare immediatamente l'attività rumorosa fonte di disturbo.

Art. 20 - Abitazioni private

1. È proibito provocare rumori incomodi al vicinato.
2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono essere messe in funzione prima delle ore 8.00, ovvero le ore 9.00 delle giornate festive e dopo le ore 22.00, nel periodo compreso tra il 01 giugno ed il 30 settembre anche tra le ore 12.30 e le ore 14.30.
4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
5. Salvo i casi autorizzati ai sensi dell'articolo 19, le presenti disposizioni valgono anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati vicini a civile abitazione.
6. Nell'esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione ed in genere per i cantieri edili, si applica la disciplina di cui all'art. 18 del presente Regolamento.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo ad eccezione del comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 80,00 a €. 480,00 e all'obbligo di cessare immediatamente l'attività rumorosa fonte di disturbo.

Art. 21 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali o si eserciti al canto, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali o l'esercizio del canto dalle ore 22.00 alle ore 08.00 e nel periodo compreso tra il 01 giugno ed il 30 settembre anche tra le ore 12.30 e le ore 14.30, salvo la totale insonorizzazione del locale ove vengono esercitate tali attività.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 150,00 e all'obbligo di cessare immediatamente l'attività rumorosa fonte di disturbo.

Art. 22 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a quindici minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dalla legge, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso in cui si verificano condizioni anomale di funzionamento, che determinino disagio alla collettività, verrà applicato quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento.
4. La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da €. 77,00 a €.462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
5. La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da €. 13,00 a €.78,00.

Art. 23 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle vigenti disposizioni di legge ed è consentita, previa autorizzazione, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 300,00 e all'obbligo di cessare immediatamente l'attività rumorosa fonte di disturbo. In caso di recidiva delle violazioni degli obblighi e divieti su esposti, potrà essere disposta la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 24 – Accattonaggio

1. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti / conducenti.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, nei parcheggi pubblici o di uso pubblico e comunque nelle zone adiacenti ai luoghi di cura, nonché alle altre strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private, nei parcheggi pubblici e di uso pubblico adiacenti a strutture commerciali, nei luoghi inoltre adibiti al commercio su aree pubbliche, è vietato porre in essere comportamenti insistenti finalizzati a chiedere denaro o altra utilità, per qualsivoglia ragione, alle persone che si trovano in quei luoghi, precisandosi che rientrano in tale illecita condotta tutte le richieste di denaro e le prestazioni offerte in cambio, rivolte a conducenti e passanti, comunque siano motivate o si voglia giustificarle, ivi compreso ad

esempio il rendersi disponibile a portare o scaricare merce, pacchi o borse in cambio di denaro.

3. La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €.150,00 e l'obbligo di cessare immediatamente l'attività oltre al sequestro immediato dei beni proventi dell'accattonaggio.
4. La violazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €.80,00 ad €. 480,00 e l'obbligo di cessare immediatamente il comportamento in essere oltre al sequestro immediato dei beni proventi dell'accattonaggio.

Art. 25 – Turbativa al decoro e alla circolazione stradale

1. Premesso che l'occupazione forzosa della strada e dei marciapiedi da parte delle prostitute comporta per i residenti prossimi a tali aree, la grave compressione della libertà di movimento e della legittima aspettativa di quieto vivere a causa di comportamenti o situazioni quali: offerte ai passanti di prestazioni sessuali; grida e schiamazzi, aggressioni verbali o fisiche tentati o consumati ai danni delle prostitute da parte di clienti e "protettori" delle stesse; rumori provocati da frenate e ripartenze delle automobili dei clienti, con le portiere d'auto chiuse con forza ed il conseguente, perdurante rumore durante la notte; sporcizia a terra a seguito della consumazione dei rapporti sessuali o del prolungato stazionamento in loco delle persone dedite al meretricio, che spesso espletano necessità fisiologiche, gettano rifiuti vari a terra o dentro a giardini di abitazioni private.
2. È vietato creare turbativa al decoro e alla circolazione stradale, mediante fermata o arresto temporaneo del veicolo tenendo un comportamento che appare finalizzato, per le circostanze di tempo e di luogo, a richiedere prestazioni sessuali ovvero informazioni sulle stesse a persona che esercita la prostituzione, ovvero a farla salire o scendere dal veicolo, precisandosi che la situazione di turbativa si concretizza con la fermata del veicolo finalizzata alla richiesta di tali informazioni, ovvero a concordare prestazioni sessuali a pagamento, ovvero a fare salire e scendere dal veicolo la persona che si prostituisce.
3. La violazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €250,00 ad € 500,00, in deroga al comma 1 dell'art 16 della Legge 689/81 ed ai sensi del comma 2 della stessa, il pagamento in misura ridotta verrà stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 26 – Luminarie

1. L'installazione di luminarie lungo le strade cittadine è soggetta a preventiva S.C.I.A. da presentare telematicamente al S.U.A.P.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedisti.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti richiedenti l'installazione.
6. Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Art. 27 - Amministrazione degli stabili

1. E' fatto obbligo all'Amministratore del condominio affiggere all'ingresso dello stesso in maniera ben visibile il Suo nominativo, l'indirizzo ed il recapito telefonico, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di urgenti necessità. Lo stesso obbligo è previsto anche per i proprietari di aree dismesse o edifici in stato di abbandono.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

TITOLO IV

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 28 - Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali, per i controlli, qualora necessario si provvederà a richiedere l'intervento del Servizio di Medicina Veterinaria dell'ATS. Nei casi urgenti tale richiesta potrà essere effettuata direttamente dall'organo accertatore anche con istanza verbale.

Art. 29 - Tutela degli animali

1. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto maltrattare e molestare gli animali domestici, anche randagi, e provocare loro danno o sofferenza, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.
2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. È vietato abbandonare animali domestici.
4. È vietato consentire che gli animali con deiezioni sporchino strade, portici, marciapiedi o altre aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo.
5. È vietato effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici.
6. È vietato tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1, tranne in caso di manifestazioni o rassegne autorizzate dal Comune.
7. È vietato lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
8. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
9. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle anche con la sola testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
10. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 150,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi /cessazione dell'attività illecita, nonché all'immediata confisca degli animali maltrattati che verranno affidati alle strutture comunali idonee per la fauna e per il relativo affidamento o adozione da parte di soggetti idonei.

Art. 30 - Protezione della fauna selvatica

1. Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. È vietata la distruzione di nidi di uccelli o tane di altri animali.

3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo per terzi garantendo nel contempo la tutela del loro benessere e della loro salute.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 300,00.

Art. 31 - Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali vivi di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private con l'eccezione di manifestazioni organizzate da Associazioni di volontariato, Forze dell'Ordine, Protezione Civile al solo scopo dimostrativo e nei casi disciplinati dalla legge.
3. La detenzione degli animali non deve provocare la diffusione di odori molesti e/o l'insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari. Il proprietario e/o il custode dell'animale deve provvedere alla periodica ed accurata pulizia degli ambiti in cui lo stesso soggiorna.
4. È vietato trasportare cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione.
5. Gli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi devono avere assicurati spazio, aerazione e illuminazione adeguati alle necessità della specie e dell'età.
6. È fatto divieto di utilizzare gli animali per la pratica dell'accattonaggio, in particolare, è comunque vietata l'esposizione di animali non in buono stato di salute, cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare.
7. È vietato detenere in abitazioni, giardini e in altri luoghi privati, animali che disturbano la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone. Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni da non disturbare. Costituisce invece reato ai sensi dell'art. 659 Codice Penale il caso in cui l'animale provochi disturbo alla quiete pubblica.
8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 150,00.

Art. 32 - Animali molesti

1. Gli animali pericolosi devono essere custoditi in modo tale da non poter nuocere all'altrui incolumità.
2. Gli Ufficiali/Agenti di polizia giudiziaria, oltre a contestare la violazione della disposizione di cui sopra al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata ovvero a non nuocere all'incolumità altrui.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 300,00.

Art. 33 - Mantenimento dei cani

1. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
2. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di:
 - a) Iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione (microchip);
 - b) Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

3. Ferme restando le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio che non deve superare la lunghezza di m. 2 e, se di razza pericolosa o di grossa taglia, anche muniti di museruola.
4. È fatto assoluto divieto di tenere cani alla catena se questa è inferiore a metri 4, ovvero a metri 3 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 3 metri. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori del cibo e dell'acqua sempre disponibile.
5. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani non possono assolutamente essere lasciati liberi, e devono rimanere sotto il costante controllo del proprietario o del conduttore.
6. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati o custoditi in apposito recinto, in modo tale che sia sempre garantita la sicurezza.
7. Il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi (ad esempio balconi o box) angusti ed inadeguati alle loro necessità in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.
8. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li conduca quando si trovino in spazi pubblici o privati ad uso pubblico di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni solide depositando le stesse nei contenitori dei rifiuti solidi urbani.
9. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altra area di uso pubblico o privata soggetta ad uso pubblico.
10. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone disabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi ("parchi giochi" – "campetti sportivi" ecc. ecc.).
11. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.
12. Fatta salva l'applicazione della normativa speciale, chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00.
13. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2), 3) e 4) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 180,00.
14. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 5) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
15. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 6), 7), 8), 9), 10) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 34 - Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.
2. È vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici agli animali. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione, quindi mediante l'asportazione delle ciotole e degli eventuali resti. Il cibo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.

3. Ai sensi del comma 1, quando particolari esigenze di natura igienico sanitaria lo richiedono, il Sindaco con propria ordinanza può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto per particolari zone, di distribuzione di cibo per animali ancorché con le cautele di cui al comma che precede.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 150,00.

Art. 35 – Cortei funebri

1. I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve per raggiungere il luogo di culto e da questo il luogo di tumulazione/inumazione, rispettando eventuali disposizioni del personale incaricato dei servizi di polizia stradale.
Con specifica ordinanza sindacale verranno disciplinati percorsi e modalità di svolgimento dei cortei funebri.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 – Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il precedente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 10/04/1959 e successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con essi incompatibili, fatti salvi i principi di gerarchia delle fonti del diritto, di competenza e di specialità.